

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 15

mercoledì, 6 maggio 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale. pag. 3

LEGGI REGIONALI 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione. " 10

LEGGI REGIONALI 29 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura. " 16

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 21 aprile 2009, n. 85

Per l'approvazione di una legge che istituisca il Garante per l'infanzia e l'adolescenza in Toscana. " 20

- Ordini del giorno

Ordine del giorno sull'incremento delle misure di tutela della salute di persone ed animali dai rischi connessi all'esposizione ai fitofarmaci. " 22

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Capo I**

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni del Difensore civico

Art. 3 - Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

Art. 4 - Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici

Capo II

Funzioni e compiti di tutela

Art. 5 - Cattiva amministrazione - definizione

Art. 6 - Intervento su richiesta

Art. 7 - Intervento d'ufficio

Art. 8 - Istruttoria

Art. 9 - Tutela della riservatezza e dei dati

Art. 10 - Intervento conciliativo

Art. 11 - Risultato degli interventi

Art. 12 - Intervento a tutela del diritto di accesso

Art. 13 - Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio

Art. 14 - Collaborazione con il Difensore civico

Capo III

La difesa civica in ambito sanitario

Art. 15 - Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie

Art. 16 - Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

Art. 17 - Competenze del Difensore civico

Art. 18 - Gestione dei reclami tecnico-professionali

Capo IV

La rete di difesa civica locale

Art. 19 - Promozione della rete

Art. 20 - Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana

Art. 21 - Rapporti con altri organismi di difesa civica

Capo V

Requisiti e modalità per la nomina

Art. 22 - Requisiti per la nomina e cause di esclusione

Art. 23 - Cause di incompatibilità

Art. 24 - Durata del mandato e proroga delle funzioni

Art. 25 - Cause di scadenza anticipata

Art. 26 - Nomina del Difensore civico

Art. 27 - Indennità

Art. 28 - Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

Capo VI

Sede, organizzazione, personale, finanziamento

Art. 29 - Sede

Art. 30 - Organizzazione e personale

Art. 31 - Risorse finanziarie

Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Disciplina transitoria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 56 dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;

Considerato quanto segue:

1. la necessità di adeguare la disciplina vigente del difensore civico regionale alle disposizioni del nuovo Statuto, sviluppando gli elementi evolutivi di questa figura che ha maturato nella nostra Regione una pluriennale e vasta esperienza, confrontandosi con una molteplicità di casi concreti e di interlocutori sul piano nazionale ed internazionale;

2. la necessità di definire e qualificare in tale disciplina una nuova figura di difensore civico, valorizzando, a fianco delle tradizionali funzioni relative ai casi di cattiva amministrazione, anche le funzioni di proposta esercitate per il perseguimento degli obiettivi di buon andamento, trasparenza ed equità della pubblica amministrazione, le funzioni di raccordo e di mediazione tra i singoli e l'amministrazione, le funzioni di assistenza nei confronti degli immigrati e dei soggetti che hanno maggiori difficoltà nel rapporto con la pubblica amministrazione;

3. la necessità di una più esatta delimitazione giuridica del campo di intervento proprio del difensore civico mediante la definizione, oggi assente nell'ordinamento regionale così come anche in quello nazionale, del concetto di cattiva amministrazione, che costituisce presupposto oggettivo dell'intervento dello stesso difensore civico;

4. l'opportunità di valorizzare il rilievo sociale della difesa civica, prevedendo la possibilità che l'intervento del difensore civico sia richiesto non solo da singoli soggetti in riferimento ad un caso concreto ma anche da soggetti portatori di interessi collettivi che, a partire da alcuni casi concreti, evidenzino la rilevanza diffusa degli interessi in questione e rispetto ai quali l'intervento del difensore civico costituisca una risposta la cui portata travalica il caso concreto esaminato;

5. l'opportunità di dettare specifiche disposizioni volte a definire con maggiore esattezza l'ambito di intervento del difensore civico in settori di particolare rilievo sociale, nei quali già da tempo la difesa civica è, del resto, particolarmente attiva, quali l'ambito sanitario, ove non siano state utilmente esperite le procedure interne di tutela già previste dall'ordinamento regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici e a tutela del diritto d'accesso;

6. l'opportunità di valorizzare la rete di difesa civica locale e di dettarne la disciplina;

Si approva la presente legge

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge detta la disciplina del Difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.

2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2

Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall'articolo 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.

3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 3

Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.

2. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti indicati dall'articolo 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.

3. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.

Art. 4

Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici

1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai

sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.

2. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali in collaborazione con la rete di difesa civica locale.

Capo II

Funzioni e compiti di tutela

Art. 5

Cattiva amministrazione - definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:

- a) un atto dovuto sia stato omissso o immotivatamente ritardato;
- b) un atto sia stato formato o emanato oppure un'attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
- c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
- d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
- e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.

Art. 6

Intervento su richiesta

1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Difensore civico può altresì intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4. Il Difensore civico favorisce, anche mediante attività d'informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in questione.

3. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità.

4. Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.

5. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione.

6. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.

7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico a tutela del diritto d'accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7

Intervento d'ufficio

1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8

Istruttoria

1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

2. Il Difensore civico può:

- a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
- b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l'intervento conciliativo ai sensi dell'articolo 10;
- c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari;
- d) chiedere agli organi competenti di provvedere all'adozione dell'atto, quando si tratti di atto dovuto omissso illegittimamente.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Con riferimento all'attività dei comuni, province, comunità montane, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l'articolo 14, commi 2 e 3.

Art. 9

Tutela della riservatezza e dei dati

1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell'interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.

3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all'esterno dell'amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all'individuazione del soggetto interessato.

Art. 10

Intervento conciliativo

1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.

2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 11

Risultato degli interventi

1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.

2. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.

3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre al Presidente della Giunta regionale l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).

4. Il Difensore civico informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all'articolo 6, comma 2, l'attività informativa di cui al comma 4 è effettuata anche nei confronti della collettività dei possibili interessati.

Art. 12

Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l'accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.

2. L'accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.

3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l. 241/1990, anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni, nei casi in cui non siano stati istituiti né il difensore civico comunale né il difensore civico della rispettiva provincia.

Art. 13

Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio

1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori

di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all'articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.

3. La costituzione di parte civile nell'ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all'istituzione o alla nomina del proprio difensore civico.

4. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

Art. 14

Collaborazione con il Difensore civico

1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l'intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

3. L'esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico.

Capo III

La difesa civica in ambito sanitario

Art. 15

Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie

1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.

2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiari-

menti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore.

3. Il Difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Art. 16

Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca.

2. Per favorire l'integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l'accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell'esito delle relative istruttorie.

3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria e sollecitare l'azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Art. 17

Competenze del Difensore civico

1. Il Difensore civico interviene:

- a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le conseguenti procedure interne;
- b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l'utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall'azienda.

2. Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite.

3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l'attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell'attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale.

4. Il Difensore civico collabora con la Regione, le aziende sanitarie, l'università, gli ordini e i collegi professionali e le associazioni di tutela per promuovere la

definizione, in sede di conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Art. 18

Gestione dei reclami tecnico-professionali

1. Il Difensore civico, nell'istruttoria delle pratiche, oltre all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8:

a) chiede all'azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo;

b) può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;

c) può trasmettere, su delega dell'interessato, il reclamo agli ordini e ai colleghi professionali competenti nei confronti degli operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un rilievo sul piano deontologico.

2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

Capo IV

La rete di difesa civica locale

Art. 19

Promozione della rete

1. Il Difensore civico promuove, d'intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l'adozione di discipline omogenee in materia di autonomia, indipendenza, dotazione di mezzi e personale, trattamento economico dei difensori civici locali.

2. Il Difensore civico promuove l'istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico nonché a favorire la conoscenza dell'attività e delle funzioni svolte dalla difesa civica.

3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l'esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica.

Art. 20

Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana

1. Il Difensore civico convoca, almeno due volte

all'anno, la conferenza permanente dei difensori civici locali per l'esame congiunto delle problematiche di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento della difesa civica.

Art. 21

Rapporti con altri organismi di difesa civica

1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica.

Capo V

Requisiti e modalità per la nomina

Art. 22

Requisiti per la nomina e cause di esclusione

1. Può essere nominato Difensore civico chi sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente e di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, di lavoro autonomo o in posizione dirigenziale di strutture pubbliche o private o in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali, svolta nel campo della difesa dei diritti dei cittadini o comunque nel campo giuridico-amministrativo.

2. Non possono essere nominati:

a) i membri del governo e del parlamento, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana ;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

c) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle aziende sanitarie;

d) i dipendenti della Regione, gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli enti, degli istituti, dei consorzi, delle aziende e delle agenzie dipendenti dalla Regione o sottoposti alla vigilanza o al controllo regionale.

Art. 23

Cause di incompatibilità

1. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di qualsivoglia attività di lavoro autonomo o subordinato, di qualsiasi commercio o professione e di qualunque altra funzione politica o amministrativa nonché con cause di esclusione sopravvenuta.

Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Il Presidente del Consiglio regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Difensore civico nominato a rimuoverla. Qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il Difensore civico è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente.

Art. 24

Durata del mandato e proroga delle funzioni

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non può essere rinominato.

2. Il Difensore civico prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato oppure per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 25

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all'articolo 24, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare la revoca per gravi motivi del Difensore civico.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del Difensore civico è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina ai sensi dell'articolo 26, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 27.

Art. 26

Nomina del Difensore civico

1. Al procedimento per la nomina del Difensore civico si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. E' nominato il candidato che ottiene il voto dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Dopo la terza votazione infruttuosa, è nominato il candidato

che ottiene il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

Art. 27

Indennità

1. Spetta al Difensore civico un'indennità mensile pari all'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto delle trattenute obbligatorie di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

2. Al Difensore civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento delle proprie attività nei casi e nelle misure previsti per i consiglieri regionali.

Art. 28

Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale

1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione.

2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.

3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.

4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale.

7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti,

anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale.

Capo VI

Sede, organizzazione, personale, finanziamento

Art. 29

Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.

Art. 30

Organizzazione e personale

1. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, oppure di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.

Art. 31

Risorse finanziarie

1. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.

3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.

Capo VII

Norme transitorie e finali

Art. 32

Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), è abrogata.

Art. 33

Disciplina transitoria

1. Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa fino alla scadenza del suo mandato, come regolato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell'articolo 56 dello Statuto).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 15, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l'esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 27 aprile 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.04.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 settembre 2009, n. 44

Proponenti:

Riccardo Nencini, Paolo Bartolozzi, Alessandro Starnini, Luca Ciabatti, Giuliana Loris Baudone, Giuseppe Del Carlo, Gianluca Parrini

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 aprile 2009

Approvata in data 8 aprile 2009

Divenuta legge regionale 9/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - La rete regionale della ricerca

Art. 4 - Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione

Art. 5 - Comitato esecutivo

Art. 6 - Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione

Art. 7 - Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

Art. 8 - Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca

Art. 9 - Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione

Art. 10 - Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

Art. 11 - Attività di valutazione scientifica

Art. 12 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 - Applicabilità delle disposizioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana ha competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, che esercita nel rispetto della legislazione statale e dell'autonomia universitaria e delle istituzioni di alta cultura;

2. La Regione per favorire la capacità attrattiva delle strutture didattiche e di ricerca all'interno dello spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000, si propone di promuovere la qualificazione del sistema universitario e dell'alta formazione, la valorizzazione delle risorse umane e l'attivazione di rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione delle autonomie locali;

3. Al fine di rafforzare l'integrazione dei soggetti operanti in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca, nel rispetto delle specifiche autonomie, si rende necessaria l'istituzione

di un coordinamento denominato "rete regionale della ricerca";

4. Al tempo stesso si ritiene di rendere stabile la rete regionale della ricerca e di consentire la partecipazione dei suoi membri alle procedure della programmazione regionale mediante l'istituzione di un organismo di consultazione della Giunta regionale quale la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione;

5. Al fine di poter disporre di una base di conoscenza qualificata in materia di ricerca ed innovazione, la Regione affida all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) il compito di effettuare studi ed analisi in materia, tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione;

6. Per rafforzare la coerenza e l'integrazione delle politiche regionali in materia di ricerca ed innovazione, che attualmente si sviluppano in un contesto caratterizzato dalla pluralità di piani e programmi settoriali, si ritiene opportuno un atto di indirizzo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che definisca il complesso degli obiettivi strategici da perseguire e le linee di intervento prioritarie, con l'indicazione del relativo quadro finanziario;

7. Poiché l'adozione dell'atto di indirizzo in materia di ricerca ed innovazione è contestuale all'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS), si rende necessario differire alla IX legislatura regionale l'efficacia delle disposizioni della legge relative a tale atto di indirizzo;

Si approva la seguente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge:

a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificità strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale;

b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dei beni

culturali, per l'efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere;

c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica;

d) favorire la qualificazione e la molteplicità delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;

e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

f) promuovere e sostenere l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettività anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Art. 2 Oggetto

1. La presente legge:

a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell'attività dell'alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l'interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;

b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;

c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all'articolo 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l'innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonché per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l'inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

Art. 3 Rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del

trasferimento dei risultati della ricerca stessa, mediante l'istituzione di un coordinamento denominato "rete regionale della ricerca"; la rete opera nel rispetto delle specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000. Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente per materia.

2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:

a) gli enti locali;

b) le università e le scuole superiori di alta formazione;

c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;

d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;

e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca.

3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla programmazione regionale.

Art. 4

Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione

1. E' istituita la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di seguito denominata "Conferenza" quale organismo di consultazione della Giunta regionale.

2. Alla Conferenza compete:

a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;

b) collaborare per le attività di ricerca svolte dall'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, di cui all'articolo 9.

3. La Conferenza è composta da:

a) il presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;

b) il presidente del Consiglio delle autonomie locali;

c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;

d) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;

e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'artico-

lo 3, comma 2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della Giunta regionale;

g) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca;

h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.

4. Alla Conferenza partecipano gli assessori regionali ed i direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari trattati.

5. La Conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed opera con le modalità previste nel regolamento interno di funzionamento, approvato dalla stessa.

6. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.

7. Ai componenti della Conferenza non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Art. 5 Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della Conferenza di cui all'articolo 4, è il Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle associazioni dei lavoratori più rappresentative e due rappresentanti delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori produttivi; il Comitato esecutivo è costituito ed opera con le procedure e con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Il Comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, che le sottopone alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del Comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Art. 6

Indirizzi per la programmazione e il coordinamento
in materia di ricerca e innovazione

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coe-

rentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Contestualmente all'approvazione del PRS, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale:

a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici;

b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all'attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1;

c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro delle risorse ad esse destinate, nonché la relativa allocazione in piani e programmi settoriali;

d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche inter-settoriali di interesse regionale;

e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonché gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi;

g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

h) sulla base della relazione di cui all'articolo 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l'individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.

Art. 7

Programmi settoriali in materia di
ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti attinenti alla ricerca e all'innovazione, assicurano la coerenza agli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'articolo 6.

2. Al fine dell'attuazione degli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 4, impartisce direttive specifiche per assicurare il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi.

Art. 8

Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca

1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'articolo 6, e promuovono l'interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l'accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di :

- a) diffusione della cultura scientifica;
- b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione in Toscana;
- c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);
- d) sostegno alle attività di "spin off", alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l'apporto di capitale di rischio;
- e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca;
- f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Art. 9

Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione

1. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all'innovazione tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, in collaborazione con la Giunta regionale ed in raccordo con la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 4.

2. Le attività di studio e di analisi dell'Osservatorio afferiscono a:

- a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività dei soggetti che svolgono attività di ricerca;
- b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
- c) attività di "spin off" di ricerca e di interazione tra

strutture di alta formazione ed imprese;

d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;

e) caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d'impresa;

f) brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;

g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all'innovazione;

h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall'attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;

i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell'innovazione prodotta in Toscana;

j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.

3. Le attività di ricerca dell'osservatorio confluiscono nel programma di attività di ricerca dell'IRPET di cui all'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).

4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonché la reportistica prodotta dall'Osservatorio sono progettate e realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza e messe a disposizione della Regione, tramite la rete telematica regionale toscana (RTRT), nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.

5. L'Osservatorio opera sulla base di intese con le università e gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate ed invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 10

Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane. A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell'ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le

azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d'integrazione europea .

2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l'aggregazione ottimale di funzioni e servizi.

3. La Regione favorisce l'interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione, sostenendo interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di reti e poli di ricerca.

Art. 11

Attività di valutazione scientifica

1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilità dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali.

2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, "in itinere" contestualmente allo svolgimento delle attività ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi.

3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all'articolo 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'articolo 4.

4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito provvedimento.

5. I risultati delle attività di valutazione sono resi pubblici con le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza di cui all'articolo 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente

struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 12

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 9.

2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi:

a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) alle attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;

c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Art. 13

Norma finanziaria

1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 6, comma 2, articola il quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, e individua la relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al sostegno degli interventi regionali in materia.

2. Agli oneri per l'attività dell'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 - 2010 si fa fronte:

- per l'anno 2009 con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione-Spese correnti" del bilancio di previsione 2009;

- per l'anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione-Spese correnti" del bilancio pluriennale 2009 - 2011.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. Il finanziamento dell'attività di cui all'articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell'ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.

Art. 14

Applicabilità delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 – 2015).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 27 aprile 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.04.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 settembre 2008, n. 297

Proponente:

Assessore Eugenio Baronti

Assegnata alla 3^a e 5^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 3 aprile 2009

Approvata in data 21 aprile 2009

Divenuta legge regionale 11/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Programmazione

Art. 4 - Dichiarazione di inizio attività

Art. 5 - Variazioni e cessazione dell'attività

Art. 6 - Nomadismo

Art. 7 - Censimento del patrimonio apistico regionale

Art. 8 - Flusso dati aziende USL e Regione Toscana

Art. 9 - Identificazione degli apiari

Art. 10 - Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

Art. 11 - Allevamento api regine e zone di rispetto

Art. 12 - Vigilanza e controllo

Art. 13 - Sanzioni amministrative

Art. 14 - Monitoraggio e valutazione

Art. 15 - Norma finanziaria

Art. 16 - Abrogazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;

Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

Considerato quanto segue:

1. L'apicoltura è un'articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (articolo 117, quarto comma della Costituzione). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la l. 313/2004 in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;

2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della l.r. 69/1995.

3. Le api sono considerate fattori di tutela dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell'ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;

4. Per la conservazione dell'ambiente e degli ecosi-

stemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all'attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti;

5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. E' perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;

6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in considerazione dell'obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;

7. I procedimenti amministrativi sono definiti con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole. L'avvio dell'attività apistica avviene con dichiarazione d'inizio attività alle aziende USL;

8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;

9. Per garantire una migliore gestione e controllo dell'attività apistica e dei prodotti dell'alveare è necessario identificare ogni apiario sia esso stanziale o nomade e disciplinare il nomadismo;

10. Con la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) la Regione Toscana ha provveduto a introdurre nell'ordinamento uno strumento di programmazione unitario del settore agricolo, il piano agricolo regionale (PAR), pertanto anche gli interventi finanziari per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura confluiscono all'interno di detto piano;

Si approva la presente legge

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;

b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;

c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

d) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno.

Art. 3 Programmazione

1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Art. 4 Dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.

2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista.

3. L'azienda USL assegna al richiedente un codice

di registrazione, che identifica univocamente l'intera attività apistica.

4. La modulistica è approvata dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute.

5. La dichiarazione di inizio attività avviene in modalità telematica; sono consentite altre modalità di presentazione se l'allevamento è condotto per il solo autoconsumo.

6. Le modalità di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.

Art. 5

Variazioni e cessazione dell'attività

1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione di inizio attività, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.

2. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne dà comunicazione ai servizi veterinari dell'azienda USL dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal momento di chiusura dell'attività.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 6

Nomadismo

1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall'area di competenza dell'azienda USL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni dalla nuova installazione.

2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel terri-

torio regionale entro cinque giorni dall'installazione ne danno comunicazione all'azienda USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere rinnovata.

3. La dichiarazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 7

Censimento del patrimonio apistico regionale

1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell'azienda USL dove l'apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio regionale e nazionale.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che non hanno dichiarato la cessazione dell'attività, anche se non sono in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del censimento.

3. L'azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione applicativa, l'eventuale presenza sul loro territorio di apiari.

4. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana

1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale delle miellerie presenti nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:

- a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice identificativo di cui all'articolo 4, comma 3;
- b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati del censimento;
- c) numero totale degli apiari censiti;
- d) numero alveari censiti;
- e) numero complessivo degli apicoltori con più di cento alveari.

2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel comma 1 viene definito con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

Identificazione degli apiari

1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall'azienda USL di cui all'articolo 4, comma 3. L'identificazione avviene mediante l'apposizione di uno o più cartelli sull'apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l'inequivocabile individuazione dell'alveare e dell'apicoltore.

2. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.

Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche

1. È vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

2. La Regione Toscana, sentite le province e le comunità montane, individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico nelle quali è vietato l'uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.

3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.

4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all'interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

Art. 11

Allevamento api regine e zone di rispetto

1. Le province e le comunità montane possono individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine sulla base di specifici criteri emanati con atto della Giunta regionale relativi alle caratteristiche delle zone di rispetto, alle modalità per la loro delimitazione e al periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata, nonché all'individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta.

Art. 12

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Gli apiari abbandonati sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende USL che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie.

4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.

5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura.

6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 13

Sanzioni amministrative

1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, articolo 5, commi 1 e 2 e articolo 6, commi 1 e 2 si applica la sanzione ammi-

nistrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

2. La mancata dichiarazione di cui all'articolo 4 comporta anche l'esclusione per l'apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento agli adempimenti.

3. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario.

4. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 10, commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.200,00 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.

5. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, i servizi veterinari delle aziende USL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato comminano al titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda USL competente per territorio, che introita i relativi proventi.

Art. 14

Monitoraggio e valutazione

1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

- a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
- b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2006. Per il biennio 2009 - 2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 16 Abrogazione

1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 29 aprile 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.04.2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 dicembre 2008, n. 321

Proponente:

Presidente Claudio Martini

Assegnata alle 2^e e 4^e Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 17 aprile 2009

Approvata in data 21 aprile 2009

Divenuta legge regionale 10/2009 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 21 aprile 2009, n. 85

Per l'approvazione di una legge che istituisca il Garante per l'infanzia e l'adolescenza in Toscana.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 relativa alla nuova disciplina del Difensore civico regionale, strumento di tutela extragiudiziale dei cittadini della Toscana rispetto alla cattiva amministrazione, istituito nella Regione per la prima volta nel 1974, testimonianza concreta del valore riconosciuto agli strumenti terzi ed imparziali di tutela dei diritti diffusi;

Preso atto della concreta diffusione dell'azione della difesa civica, a livello regionale e locale, quale strumen-

to di tutela dei diritti dei cittadini per una buona amministrazione della cosa pubblica;

Considerato che nell'ambito della difesa civica, così come istituita e disciplinata in Toscana, non di rado si sono manifestate situazioni relative alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

Ricordato in proposito come la convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti del fanciullo del 1991, prima, e la convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 impongano ai paesi sottoscrittori azioni strutturali mirate alla tutela dell'esercizio dei diritti del bambino e dell'adolescente, dunque del minore, richiamando all'opportunità dell'adozione di misure e strumenti che vadano nella direzione della costituzione di una struttura di tutela dell'esercizio di tali diritti, particolarmente nell'ambito giudiziario;

Considerato che sulla base dei contenuti delle predette convenzioni, in assenza di una struttura di riferimento di carattere nazionale, molte regioni negli ultimi dieci anni si sono dotate di figure specificamente dedicate alla tutela e alla promozione dell'esercizio dei diritti dei minori, prevedendo la costituzione di soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di autorità terza ed indipendente a garanzia dei minori (Puglia, Campania, Lazio, Basilicata, Molise, Marche, Emilia-Romagna, Liguria);

Ricordato come lo Statuto della Regione, nell'elencare le finalità principali dell'azione della Regione, riconosca priorità alla garanzia del "diritto dei minori ad interventi tesi a garantirne la protezione sociale";

Richiamati i contenuti del vigente piano integrato sociale regionale (PISR), relativamente alla promozione dell'esercizio e della tutela dei diritti dei minori, particolarmente circa il ruolo riconosciuto in materia di reperimento, trattazione e diffusione dei dati sulla condizione dei minori in Toscana all'Istituto degli Innocenti di Firenze, particolarmente in forza della disciplina legislativa di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza);

Preso atto che in Consiglio regionale sono già state depositate due proposte di legge dedicate all'istituzione in Toscana del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e cioè la proposta di legge n. 148 Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (d'iniziativa dei consiglieri Caterina Bini, Lucia Franchini, Alberto Monaci) e la proposta di legge n. 323 Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nella Regione

Toscana (d'iniziativa dei consiglieri Rossella Angiolini, Alberto Magnolfi, Anna Maria Celesti, Stefania Fusconi), assegnate per il parere referente congiunto alla Prima e alla Quarta Commissione consiliare;

Ritenuto opportuno riconoscere quale obiettivo dell'azione del Consiglio regionale in questa ultima parte della legislatura anche l'istituzione di tale strumento a tutela dell'esercizio e della diffusione dei diritti dei minori, in attuazione delle convenzioni internazionali promosse e sottoscritte anche dall'Italia, per la difesa dei diritti del fanciullo e dell'adolescente;

Tenuto conto del processo in atto di sostegno all'istituzione della figura del Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, processo che questo Consiglio regionale si augura possa essere rapidamente e positivamente concluso;

Su proposta unanime della Prima Commissione consiliare;

Dichiara

di voler perseguire l'obiettivo, nell'ambito dell'ultima parte della presente legislatura, della istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, alla stregua di quanto fatto da tempo in altre numerose regioni, quale autorità di tutela dell'esercizio dei diritti dei minori in Toscana;

Conseguentemente

Invita

Le Commissioni Prima e Quarta ad attivarsi con la necessaria sollecitudine affinché, partendo dalle proposte di legge già depositate e con il concorso attivo dei loro proponenti, venga predisposta una proposta di legge istitutiva del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, da sottoporre all'esame del Consiglio regionale prima del termine della legislatura, che tenga conto almeno dei seguenti due aspetti:

- disciplini l'attività del Garante in stretta correlazione con l'Istituto degli Innocenti, stante il ruolo ad esso riconosciuto dalla legislazione e dalla programmazione regionale vigente in materia di servizi sociali dedicati all'infanzia e all'adolescenza;

- favorisca una stretta correlazione con la figura del Difensore civico, particolarmente con le strutture operative poste dalla vigente legislazione regionale in materia nelle sue disponibilità, riconoscendo altresì l'utilità di individuare il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza in una figura monocratica diversa dal Difensore civico regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007.

- Ordini del giorno

Ordine del giorno sull'incremento delle misure di tutela della salute di persone ed animali dai rischi connessi all'esposizione ai fitofarmaci.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), approvata nella seduta del Consiglio regionale il 21 aprile 2009;

Considerato che la nuova normativa proposta interviene ad innovare la disciplina regionale in materia di apicoltura, in un quadro legislativo nazionale rinnovato dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura);

Dato atto dell'importante lavoro promosso e realizzato dalle Commissioni Agricoltura e Sanità per favorire l'inserimento nella nuova normativa di importanti elementi di ulteriore tutela dell'apicoltura, particolarmente in ordine alla protezione dai fattori maggiormente inquinanti;

Rilevata come particolarmente rilevante l'individuazione di strumenti atti a favorire la protezione delle arnie dall'esposizione a fitofarmaci e sostanze chimiche potenzialmente dannose, nonché la protezione di tutti gli utilizzatori a vario titolo del territorio rurale;

Riconosciuta l'importanza della previsione legislativa dell'individuazione di specifiche zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico, entro le quali viene vietato l'uso di trattamenti insetticidi che possono essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba;

Ricordato come attualmente le norme di disciplina della conservazione e dell'uso dei fitofarmaci e coadiuvanti decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile

2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) prevedano l'obbligo dell'annotazione dei trattamenti effettuati con tali sostanze, entro trenta giorni dalla loro effettuazione su uno specifico registro;

Considerato opportuno che la Regione Toscana promuova specifiche iniziative tese ad implementare i livelli di sicurezza nel territorio rispetto alla presenza di sostanze e trattamenti fitosanitari, per le popolazioni rurali, gli utilizzatori a vario titolo del territorio, la fauna;

Ritenuto essenziale che in tale attività si realizzi il massimo coinvolgimento del mondo agricolo toscano, al fine di addivenire in modo condiviso il più rapidamente possibile ad efficaci risultati in materia di innalzamento dei livelli di protezione richiamati;

Impegna
la Giunta regionale

a valutare le modalità di realizzazione di un'iniziativa tesa a introdurre specifiche ulteriori misure di tutela del territorio, delle popolazioni rurali, della fauna, dai rischi connessi all'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, particolarmente incentrate su:

- il trasferimento rapido e senza aggravii burocratici per gli operatori agricoli delle informazioni oggi raccolte obbligatoriamente ex lege sui trattamenti ai soggetti titolari per ciascun ambito regionale dell'attività di vigilanza e controllo fitosanitario, ai fini di una elaborazione dei dati raccolti funzionale alla produzione di una mappatura dei trattamenti del territorio ad uso pubblico;

- la produzione di una informazione preventiva rivolta ai soggetti titolari per ciascun ambito regionale dell'attività di vigilanza e controllo fitosanitario relativamente alla realizzazione di trattamenti fitosanitari, senza aggravii burocratici per gli operatori agricoli, finalizzata alla diffusione di una puntuale comunicazione ai soggetti interessati circa la localizzazione dei trattamenti, le sostanze utilizzate, i potenziali rischi per la salute.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Dal 17 dicembre 2007 tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana.

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622